



000236

Roma, 26 gennaio 2009

Associazione nazionale medici veterinari italiani
Palazzo Trecchi
26100 CREMONA

Fax 0372 457091

Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute

0001528-P-28/01/2009

DGSA I.8.d/2009/1



DGSA.II

Risposta al Foglio del
A

OGGETTO: Articolo su settimanale ANMVI "La
Professione Veterinaria" n. 1 - 2009 (settimana dal
12 al 19 gennaio 2009) riguardante le malattie degli
equidi.

Con riferimento all'oggetto e a proposito del quesito FNOVI prot. n. 1775/2008/F del 11/07/2008, menzionato nell'articolo in epigrafe, nel quale viene affermato (testualmente) "per il quale la SIVE attende un riscontro ufficiale dalle autorità ministeriali", si intende rappresentare che la Scrivente ha risposto con nota prot. n. 20122-P- DGSA del 10/10/2008, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Si ricorda che con tale nota veniva fornito un parere tecnico atto a chiarire la posizione ministeriale che, in attesa di esplicite modifiche normative, non può prescindere dal dettato delle disposizioni attualmente vigenti.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di operare una rettifica sulla stessa rivista.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero della Salute

0020122-P-10/10/2008

CGSA



26582467

Roma



Ministero del Lavoro, della Salute

e delle Politiche Sociali

DIRETTORATO PER LA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA,

LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO
UFFICIO I - II
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

A

N.

Proposta al Foglio del

N.

FNOVI

Via del Tritone, 125

00187 Roma

OGGETTO: Malattie degli equidi denunciabili ex art. 1 del D.P.R. 320/1954 ed ex allegato A del D.P.R. 243/1994.

Con riferimento alla vs. nota prot. 1775/2008/F del 11 luglio u.s. relativa all'argomento di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni sopra richiamate appaiono complementari, in quanto dotate di una ratio e di una portata normativa distinte e separate.

Infatti, il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 concernente "Regolamento di polizia veterinaria" contiene l'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali (equidi compresi), rispetto alle quali sono adottate le opportune misure di polizia veterinaria, sia a scopo preventivo, in caso di sospetta malattia (isolamento, disinfezioni, sequestro, registrazioni ecc.), che in presenza di malattia accertata (isolamento/abbattimento), al fine di evitare il diffondersi delle zoonosi a tutela del benessere animale e

dell'incolumità pubblica (articolo 1); misure che includono quelle relative agli (eventuali) spostamenti ed alla movimentazione degli animali (artt. 9 e ss.).

Diversamente, il D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla Direttiva 92/36/CEE, stabilisce le condizioni di polizia veterinaria necessarie per procedere alla movimentazione di equidi sul territorio nazionale e verso gli altri Stati membri (artt. 3-10), nonché alla importazione di equidi nel territorio comunitario (artt. 11-15).

A parere della scrivente, quindi, tra le norme citate e i relativi elenchi di malattie degli animali (art. 1 D.P.R. 320/1954 ed Allegato A D.P.R. 243/1994) non si rileva alcuna "antinomia", traducibile nel rapporto "la norma speciale (D.P.R. 243/1994) deroga quella generale (D.P.R. 320/1954)", poiché le stesse appaiono piuttosto "complementari". Pertanto, non sembra condivisibile l'interpretazione di una possibile sostituzione e/o sovrapposizione tra i due citati elenchi, a prescindere dal criterio interpretativo addotto ("lex specialis derogat generali"; criterio della gerarchia delle fonti, criterio cronologico).

Neppure appaiono determinanti le argomentazioni relative alla maggiore "corposità ed onerosità" dell'elenco contenuto nella normativa nazionale rispetto a quello vigente negli altri Stati membri, in quanto, di fatto, posto a salvaguardia della tutela della salute umana ed animale, interesse primario rispetto alle diverse considerazioni di carattere economico ("favorire lo sviluppo del settore degli equidi e gli scambi intracomunitari").


Quanto all'ipotesi secondo la quale, qualora si assumessero come complementari gli elenchi riportati nelle due norme, si incorrerebbe nella violazione dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 90/426/CEE, si evidenzia che la norma comunitaria in questione non impone alcun obbligo (suscettibile di essere disatteso) a carico degli Stati membri, ma riconosce soltanto la facoltà allo Stato che intenda adottare un

programma facoltativo e/o obbligatorio di lotta contro una malattia di sottoporlo al preventivo esame della Commissione.

Infine, si rappresenta che questa Amministrazione sta valutando l'opportunità di procedere all'*"avvio di un iter legislativo di revisione dell'elenco delle malattie degli equidi soggette a denuncia"* sulla base delle recenti evidenze scientifiche, nonché all'eventuale inserimento delle malattie denunciabili ex D.P.R. 243/1994 nell'elenco di cui al D.P.R. 320/1954.

Certi di aver fornito elementi utili per una corretta interpretazione delle disposizioni richiamate, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



10
R
A. Di Stefano/D. Capuano
af